

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di **Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 11.5.2023

La Nuova Procedura Civile, 2, 2023

[www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com)

ANNO XI

Centro Studi

## **D**iritto **A**vanzato

EDIZIONI

[www.dirittoavanzato.it](http://www.dirittoavanzato.it)

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Per Approfondimenti:

[-Cumulo di domanda separazione e divorzio per le consensuali: Ordine Avvocati Cuneo invita ad informare gli assistiti sull'impegno della domanda cumulativa](#)

[-Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. \(dopo Cartabia\): per Genova applicabile al caso di consensuale](#)

[-Ricorso con cumulo di separazione e divorzio: Bari si orienta sulla tesi negativa](#)

[-Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. \(dopo Cartabia\): queste le indicazioni del Tribunale di Vercelli](#)

[-VIOLA, Il ricorso con cumulo di domande per separazione e divorzio alla luce del nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. \(dopo Cartabia\)](#)

## Cumulo di domande di separazione e divorzio d.c. (dopo Cartabia): Milano dice sì

*Giacché, con ricorso introduttivo per la domanda congiunta di [separazione](#) personale dei [coniugi](#), secondo quanto prevede l'art. 373-bis.49 c.p.c. (come introdotto dalla c.d. riforma [Cartabia](#)), le parti hanno chiesto anche le parti chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. s, lett. b), l. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine per il deposito di [note scritte](#) – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2, l. 989/70. Con le medesime note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta inammissibile sono in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.*

## Tribunale di Milano, sentenza del 5.5.2023, n. 3542

...omissis...

### DIRITTO

La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma, c.c.

Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.

L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.

La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regola compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Ai sensi dell'art. 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 *ter*, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.

Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.

Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-*bis*.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 *ter*, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-*bis*.19, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-*bis*.51, 2° comma, c.p.c..

La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, non definendo il giudizio, *contrariis rejectis*,

1) Dichiara la separazione personale dei coniugi

l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dal 28 aprile 2023.

3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.

- 4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
- 5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- 6) Spese di lite al definitivo.
- 7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, \_\_\_\_\_ che provveda alle annotazioni \_\_\_\_\_ annotazione dello scioglimento della comunione legale.
- 8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa Anna Cattaneo.


Così deciso in Milano, il 28/04/2023

Il Giudice Rel. Est.

Dott. ~~Anna Cattaneo~~

Il Presidente *et.*

Dott.ssa Anna Cattaneo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Flavia Vincanza GROCE

Visto, per acquiescenza alla sentenza  
Milano, \_\_\_\_\_

La presente sentenza è stata resa pubblica  
mediante deposito in cancelleria oggi

- 5 MAG 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Flavia Vincanza GROCE